SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2030

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CORATO, MACERATINI, CUSIMANO, DANIELI, PONTONE, SIGNORELLI, LISI, MAGLIOZZI, SCALONE, PEDRIZZI, TURINI, BATTAGLIA, MARINELLI, XIUMÈ, MAIORCA, POZZO, FLORINO, RAGNO, PRESTI, MAGLIOCCHETTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI, NATALI, PACE, MININNI-JANNUZZI, BERSELLI, GRIPPALDI, MOLTISANTI, MULAS, CASILLO, BECCHELLI e MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1995

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Attualmente la disciplina delle espulsioni dei cittadini extracomunitari ed apolidi soggiornanti nel territorio italiano è dettata dalla cosiddetta «legge Martelli» (cioè il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) nonchè dalle successive modificazioni e integrazioni della stessa.

Oggi, infatti, un cittadino extracomunitario che non sia in possesso dei requisiti per restare in Italia, riceve da parte del prefetto e del questore del luogo in cui viene scoperta la sua posizione irregolare, o di quello nel quale ha commesso un reato per il quale è prevista la revoca o il non rinnovo del permesso di soggiorno, un decreto di espulsione e una conseguente intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato entro quindici giorni.

Contro tale provvedimento lo straniero espulso può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato che, in prima istanza (generalmente dopo alcune settimane dalla presentazione del ricorso), esamina esclusivamente la eventuale richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Solamente gli autori di reati di una certa gravità possono essere immediatamente accompagnati alla frontiera.

Tale normativa è carente: vanifica il lavoro degli operatori di polizia addetti a questo settore, i quali sanno benissimo che solo una minima parte delle persone cui viene notificato il decreto di espulsione abbandona effettivamente il Paese.

Non di rado detto decreto, vista la impossibilità di eseguire il provvedimento, viene notificato più volte alla stessa persona, che non ha abbandonato il territorio nazionale.

Vista la situazione (che non consente alle forze dell'ordine di operare seriamente), sarebbe opportuno che le persone raggiunte da provvedimenti di espulsione, in attesa dell'accompagnamento alla frontiera, che comunque deve essere eseguito da parte della polizia e non lasciato al «senso civico» delle persone espulse, venissero accompagnate e tenute in un luogo controllato e dal quale non si possano spontaneamente allontanare.

Comunque, deve essere loro consentito, nel caso lo desiderino, a organizzare, anche da detti luoghi, la propria difesa.

Successivamente solo nel caso che il TAR accolga la domanda di sospensiva dei provvedimenti impugnati, costoro potranno essere immessi nuovamente nella società.

Nel caso invece non abbiano interesse ad opporsi ai provvedimenti di espulsione, o in caso di non accoglimento dell'istanza di sospensiva del provvedimento di espulsione da parte del TAR, debbono al più presto essere accompagnati alla frontiera.

Qualora poi, come purtroppo spesso accade, il cittadino straniero sia sprovvisto di documenti e il Consolato indicato dallo stesso si rifiuti di riconoscerlo (*escamotage* che purtroppo non di rado costringe il personale della Polizia di Stato a rilasciare personaggi che hanno commesso reati e che comunque non hanno titolo per restare nel nostro Paese), detto cittadino non deve essere rimesso in libertà, ma si deve attendere, prima di rilasciarlo, l'accertamento delle generalità.

Ulteriore nonchè assurdo problema si presenta per coloro che, rivoltisi al TAR, ottengono la sospensione dei provvedimenti impugnati: costoro, pur potendo, fino alla sentenza sul merito, che giunge dopo diversi anni, restare nel territorio nazionale (ottengono infatti permessi di soggiorno semestrali per motivi di giustizia amministrativa), ai sensi della normativa vigente, hanno il divieto di lavorare.

Tale situazione andrebbe totalmente ribaltata.

Infatti, al momento dell'istanza di presentazione del secondo permesso di soggiorno (tralasciamo il primo che viene rilasciato immediatamente dopo l'accoglimento della sospensiva, in quanto dopo un provvedimento di espulsione ed un ricorso al TAR la persona deve avere il tempo di regolarizzarsi dal punto di vista lavorativo), il cittadino extracomunitario deve dimostrare, pena la non concessione del permesso stesso, la propria situazione lavorativa o l'esistenza di reali e corretti mezzi di sostentamento.

Solo in caso della dimostrazione alle autorità di essere provvisti di seri mezzi di sostentamento la persona interessata potrà ottenere il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno.

Solo andando in questa direzione, tra l'altro conformemente alle normative di altri paesi dell'Unione Europea, si potrà seriamente affrontare il problema dei cittadini extracomunitari, garantendo tutti i diritti a coloro che lavorano onestamente, ed allontanando, anche nei modi sopra descritti, gli altri.

Si fida, pertanto, in un largo sostegno e approvazione della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. In caso di mancata emanazione, entro il 30 ottobre di ogni anno, dei decreti di cui al comma 3, diventa immediatamente operativo il blocco degli ingressi di cui al comma 1 nonchè degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

«5-ter. In assenza di tempestiva programmazione ministeriale e del conseguente blocco degli interventi di sostegno il rinnovo o il rilascio dei permessi di soggiorno può avvenire solo per i casi di dimostrata autosufficienza economica e di certificata domiciliazione anagrafica».

Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n° 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

«*10*-bis. È fatto obbligo ai cittadini stranieri extracomuunitari entranti in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto di indicare il domicilio di riferimento e di depositare presso l'autorità di frontiera esistente presso il varco di accesso prescelto, il proprio passaporto, ottenendone regolare attestazione di deposito valida, sostitutivamente, sul territorio nazionale ed indicante il domicilio dichiarato. In caso di mancato ritiro del passaporto e uscita entro il termine di validità del soggiorno autoriz-

zato, i soggetti interessati verranno ricercati e coattivamente accompagnati al varco di entrata senza ulteriore possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno.

«*11*-bis. Nel caso di ingresso in Italia dei cittadini stranieri extracomunitari attraverso uno Stato diverso da quello di appartenenza, è fatto obbligo agli stessi di depositare, in uno con il proprio passaporto, le proprie impronte digitali».

Art. 3.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

«*6*-bis. Nei casi di impugnazione dei provvedimenti di espulsione ai cittadini stranieri extracomunitari ricorrenti è fatto carico di soggiorno obbligato presso il domicilio dichiarato e dell'indicazione dei mezzi di sostegno disponibili. A seguito di riscontrata inottemperanza di tali obblighi l'espulsione diviene immediatamente esecutiva, con ogni conseguenza di legge, anche in presenza di domande di sospensione.

«*6*-ter. Nei casi di cittadini stranieri extracomunitari sprovvisti di documenti e per i quali il Consolato indicato dagli stessi rifiuti il riconoscimento, si applica lo stato di fermo giudiziario fino all'accertamento delle generalità ed all'emanazione del provvedimento di espulsione e rinvio allo Stato di provenienza».

Art. 4.

1. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.